

TRIBUNALE DI IMPERIA

- Ufficio Esecuzioni Mobiliari -

Verbale di Udienza

nella procedura di esecuzione mobiliare n.

All'udienza del alle ore nanti il G.E. è comparso per il creditore procedente l'Avv. il quale insiste per l'assegnazione delle somme e la liquidazione delle spese.

Per il debitore nessuno compare.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- rilevato che il credito indicato in precetto è pari ad €
- rilevato che il creditore procedente ha ritualmente esperito gli incombenti di legge nei confronti del debitore esecutato, nonché dei terzi pignorati, i quali hanno fatto pervenire per iscritto la comunicazione di cui all'art.547 C.p.c. attestante:
- 1) il terzo INPS, il quale dichiara che la pensione lorda è di €
- vertendosi in materia <u>pensionistica</u>, può essere pignorato l'importo della pensione netta per 1/5, previa detrazione dell'ammontare corrispondente alla misura massima dell'assegno sociale, aumentato della metà, senza tener conto delle eventuali cessioni volontarie non rilevanti ai fini del calcolo.

LIQUIDA

per compensi di procedura € (ai sensi del D.M. 55/2014, compresi compensi medi, spese gen. 15%, CPA, Iva), oltre € per esborsi (ex art. 15 DPR 633/72);

ASSEGNA

In pagamento, salvo esazione, al creditore procedente e sino alla concorrenza del credito determinato in complessivi € (per capitale, oltre compensi e spese come sopra liquidate) oltre spese di registrazione per il presente provvedimento se dovute;

ORDINA

all'INPS di corrispondere al creditore procedente mensilmente la somma di 1/5, previa detrazione dell'ammontare corrispondente alla misura massima dell'assegno sociale, aumentato della metà, sino al totale soddisfo della somma assegnata, oltre imposta di registro per il presente provvedimento, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione, autorizzata anche a mezzo P.E.C. della presente ordinanza, per le somme già accantonate e successivamente, con cadenza mensile consueta fino a totale soddisfo, dichiarandolo liberato una volta completati i predetti versamenti;

DICHIARA

estinta la procedura esecutiva.

Il G.E.